

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1823

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VERNOLA, PAZZAGLIA, REGGIANI, LABRIOLA, BOZZI,  
MAMMÌ, SPAGNOLI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, MILANI**

*Presentata il 26 giugno 1980*

Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici  
per le elezioni per il Parlamento Europeo e per i consigli  
regionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'atto comunitario di Bruxelles del 20 settembre del 1976, ratificato dal nostro parlamento con legge 6 aprile 1977, n. 150, si è stabilito di attuare le elezioni a suffragio universale diretto dei rappresentanti nell'Assemblea dei popoli che costituiscono la Comunità Europea.

Con la successiva legge del 24 gennaio 1979, n. 18, si è approntato lo strumento legislativo atto a regolare il procedimento elettorale per la elezione dei rappresentanti nella predetta assemblea realizzando in pratica le decisioni e i voti del Consiglio della comunità. Si è con ciò voluto affidare alle varie forze politiche con le loro diverse ideologie, culture ed esperienze, il grande compito di compor-

re un organismo nuovo e diverso tra le istituzioni comunitarie e tale da potere attribuire all'esercizio dei poteri della stessa Comunità quella più ampia legittimità che ora possiede ancora in misura insufficiente. Prevedere l'elezione diretta della Assemblea Europea significa, in larga misura, sollevare il problema dei poteri legislativi del Parlamento, per il suo accre-

La presente proposta di legge intende ora garantire un contributo dello Stato ai partiti e formazioni politiche rappresentati nel Parlamento europeo come concorso per le spese della campagna elettorale. Le ragioni e le motivazioni dell'attuale proposta sono analoghe a quelle che suggerirono il legislatore nell'approvare la legge del 2 maggio 1974, n. 195.

In particolare va ravvisata la necessità di assicurare le « condizioni economiche di sopravvivenza dei partiti e delle formazioni politiche » e quindi la loro autonomia e la libertà nell'espletamento delle loro funzioni di interesse generale, così come prevede l'articolo 49 della Costituzione, nonché la necessità di non costringere i partiti a ricorrere a finanziamenti straordinari per poter raggiungere i loro fini istituzionali, impedendo così eventuali deviazioni che non rispecchiassero certamente il patrimonio ideale delle stesse formazioni politiche.

Non va peraltro dimenticato il ruolo essenziale ed insostituibile che i partiti sono chiamati a svolgere nella preparazione delle elezioni e nella formazione della volontà dei più elevati organi della comunità. I partiti politici infatti adempiono alla funzione pubblica di organizzare le singole volontà politiche dei cittadini, consentendo loro di indicare le scelte dei rappresentanti che dirigeranno la cosa pubblica. Su di un fenomeno di tale rilevanza costituzionale appare quanto meno giustificato un intervento finanziario dello Stato come del resto confermano gli ampi dibattiti culturali e le esperienze legislative che si sono avute in questi ultimi tempi nel nostro ed in altri paesi europei ed extraeuropei. Il principio risponde pertanto, in un regime di sana democrazia, alla fondamentale esigenza di salvaguardare il pluralismo politico e la garanzia per i partiti di presentare, mediante le leggi elettorali, le liste senza alcuna discriminazione e di fornire a tutti i mezzi necessari per svolgere la loro funzione.

La proposta di legge prevede per i partiti e gruppi politici un contributo, come concorso per le spese della campagna elettorale europea svoltasi nel 1979, nella misura complessiva di 15 miliardi (articolo 1, primo comma).

Sono legittimati a ricevere il contributo finanziario i partiti ed i gruppi politici che in occasione delle elezioni del Parlamento europeo abbiano almeno ottenuto un rappresentante eletto. Evidentemente con ciò si è ritenuto da un lato di dover fare riferimento ad un dato obbiettivo dal quale

possa emergere la consistenza organizzativa delle formazioni politiche ed il grado di partecipazione dei cittadini, dall'altro di salvaguardare in massimo grado i diritti delle formazioni politiche più deboli.

Il venti per cento (tre miliardi) della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra tutti i partiti e gruppi politici che ne hanno diritto.

Il residuo 80 per cento (12 miliardi) è invece ripartito tra tutti i partiti in proporzione dei voti ottenuti nelle elezioni europee.

Gli ultimi due commi dell'articolo primo individuano poi gli organi preposti alla erogazione e alle richieste dei contributi, nonché le procedure necessarie a tale scopo.

La proposta di legge inoltre all'articolo 2 prevede, analogamente a quanto è stato già previsto per le elezioni politiche generali e per la particolare rilevanza che nel nostro sistema Costituzionale acquista il rinnovo dei componenti dei massimi organi degli Enti autonomi locali, un finanziamento pubblico anche per le elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario svoltesi l'8 e 9 giugno 1980.

Tale finanziamento, concepito come concorso spese per la campagna elettorale è fissato, nella misura di 15 miliardi.

Il 20 per cento di questa somma è ripartito in misura uguale tra tutti i partiti che, per la consistenza dei voti ottenuti, abbiano almeno conseguito un consigliere regionale eletto in una regione. Con tale disposizione si è inteso, tenuto conto della realtà politica italiana di per sé molto varia è fortemente differenziata, ammettere al rimborso di una quota delle spese elettorali anche quei gruppi politici che nonostante non ottengano una molteplice rappresentanza in diverse regioni, abbiano tuttavia avuto un minimo di risultato elettorale. Si tratta quindi di garantire un minimo di contributo spese anche a quei gruppi politici che sono espressione di minoranze politiche che operano normalmente in una sola regione, ma che tuttavia si ritiene opportuno tutelare.

Il rimanente 80 per cento è invece ripartito fra tutti i partiti che ne abbiano

diritto in proporzione dei voti ottenuti nelle elezioni regionali.

Come si vede, dalla ripartizione dei contributi per le spese elettorali sono esclusi soltanto quei partiti che non conseguono nessun seggio.

I contributi sono in ogni caso erogati con decreto del Presidente della Camera

dei Deputati e versati in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge.

Onorevoli colleghi, confidiamo che la presente proposta di legge, che è frutto di una attenta considerazione e valutazione dell'attuale situazione politica, possa trovare il vostro favorevole consenso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del 10 giugno 1979 dei rappresentanti italiani all'assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità Europea i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 miliardi.

Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto.

I contributi sono ripartiti nel modo seguente:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra i partiti che ne hanno diritto ai sensi del comma precedente;

b) la somma residua è ripartita tra i partiti aventi diritto in proporzione ai voti ottenuti.

I contributi per le spese elettorali sono versati su domanda dei rispettivi Segretari politici indirizzata al Presidente della Camera.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Camera, in unica soluzione ed entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

## ART. 2.

A titolo di concorso delle spese derivanti dalle elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario svoltesi l'8 e 9 giugno 1980, i partiti politici hanno diritto a contributi finanziari nella misura globale di 15 miliardi.

L'erogazione dei contributi per le spese elettorali per le elezioni regionali è disposta dal Presidente della Camera con proprio decreto secondo le seguenti modalità:

a) il 20 per cento della somma spettante è ripartita tra tutti i partiti che abbiano almeno un proprio candidato eletto consigliere regionale in una regione;

b) la somma residua è ripartita tra i partiti in proporzione ai voti ottenuti, purché sia rispettata la condizione di cui alla lettera a).

Il versamento dei contributi elettorali per il rinnovo dei consigli regionali è effettuato in una unica soluzione entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge.